

CACCIATORE/TERRITORIO

uno strano rapporto

(seconda parte) "Grupprocaccia"



In ogni ambito territoriale di caccia, oltre ai cacciatori iscritti come residenza venatoria o secondo A.T.C., possono esercitare l'attività venatoria anche i cacciatori che usufruiscono della mobilità utilizzando il sistema regionale di prenotazione.

- Per la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria, a ciascun A.T.C. può accedere giornalmente un numero di cacciatori pari alla differenza tra il numero dei cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densità venatoria ed il totale risultante dalla somma dei cacciatori iscritti come A.T.C. di residenza venatoria e come secondo A.T.C. (Art. 27, comma 1, R.R. 34 del 07-08-2002).

Utilizzando ancora una volta come esempio i dati relativi all'A.T.C. GR 8, i cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densità venatoria, come abbiamo già detto nella prima parte di questo articolo pubblicata nel numero scorso, ammontano complessivamente a 9.274, il numero degli iscritti come residenza venatoria o secondo A.T.C. per la stagione in corso (2002-2003) è di circa 4.800. Ne consegue che, giornalmente, a partire dal primo ottobre, possono essere ammessi ad esercitare l'attività venatoria in mobilità e solo sulla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante anche con l'ausilio del cane, oltre 4.400 ulteriori cacciatori.

Come tutti i cacciatori sapranno, non tutte le zone sono parimenti interessanti per la caccia alla selvaggina migratoria, infatti, in modo particolare nei mesi di ottobre e novembre, periodo delle così dette "entrature", le zone costiere, quindi i comuni di Capalbio, Orbetello e Monte Argentario (stiamo sempre parlando dell'A.T.C. GR 8), rappresentano i principali siti di arrivo della maggior parte delle specie migratorie.

Già di per se i comuni sopra elencati sono quelli maggiormente antropizzati tra tutti quelli che costituiscono il comprensorio Grosseto sud nel quale ricade l'A.T.C. GR 8, pertanto con il più alto numero abitanti e quindi di cacciatori, e, come se non bastasse, ai cacciatori residenti vanno ad aggiungersi in questo periodo i numerosissimi cacciatori che usufruiscono della mobilità, i quali, potendo appunto cacciare la sola selvaggina migratoria, è normale che si rechino nei luoghi maggiormente interessanti per praticare questa caccia, anziché distribuirsi equamente in tutti i comuni dell'ambito territoriale GR 8.

Inoltre, in particolare a Capalbio ed Orbetello, esiste il "non plus ultra" degli istituti faunistici, sia pubblici che privati. Possiamo elencare la Riserva Provinciale della Laguna di Orbetello, la Zona di protezione di San Floriano, ben sei Aziende faunistico-venatorie (Polverosa, Parrina, San Donato, Capalbio, Lago Acquato e Capita), una Azienda agrituristico-venatoria (Il Solengo), due zone di rispetto venatorio (Poggetti e La Selva), svariate aree addestramento cani, tre Riserve Naturali Statali (Dune di Feniglia, Lago di Burano e Laguna di Ponente di Orbetello) e, per chiudere in bellezza, una miriade di fondi chiusi; Diaccialone, S.A.C.R.A., Forteto del Maturo, Troscio e Marruchetone tanto per citarne qualcuno dei più estesi.

Il risultato che si ottiene assommando insieme tutti questi fattori è quello di avere un sovraffollamento di cacciatori nelle pochissime aree non soggette a vincoli che ne pregiudichino la possibilità di esercitare la caccia.

Quello che si è cercato di dimostrare con questo articolo è che se veramente si vuole raggiungere il corretto equilibrio tra cacciatore e territorio, nel rispetto delle disposizioni della legge 157/92 ed anche al fine di tutelare la fauna selvatica ed evitare dannosi sovraffollamenti di cacciatori in determinate zone, occorre come prima cosa stabilire l'esatta quantità del territorio realmente disponibile per la caccia programmata, ciò a dire l'ambito territoriale di caccia, valutarne possibilmente anche la qualità dal punto di vista venatorio e successivamente, sulla base di tali dati, stabilire il numero dei cacciatori ammissibili. Sarebbe inoltre auspicabile che gli Istituti faunistici pubblici e privati, pur nel rispetto delle percentuali previste dalla legge 157/92, fossero equamente ripartiti su tutto il territorio provinciale e non ammassati solo in determinate parti di esso.